

(Carta Intestata azienda)

**INFORMATIVA OBBLIGO PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) /
CERTIFICAZIONE MEDICA PER L'ACCESSO IN AZIENDA**

A TUTTI I:

*Lavoratori
Fornitori
Appaltatori
Collaboratori
Trasportatori
Visitatori
Autorità politiche
Componenti delle giunte e delle assemblee
Soggetti titolari di cariche elettive
Rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo*

Oggetto: Dal 15 ottobre 2021 green pass/certificazione medica obbligatorio per accedere negli ambienti di lavoro

L'art. 9-quinquies del Decreto Legge n. 52/2021, ha esteso l'obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza tutti i lavoratori sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgere una qualsiasi attività lavorativa, vi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Chi controlla il green pass

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale formalmente incaricato. In via prioritaria le verifiche saranno effettuate prima dell'accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a campione. Per specifiche esigenze di natura organizzativa i soggetti preposti alla verifica del green pass possono richiederlo con un anticipo di 48 ore.

Le sopraccitate verifiche saranno effettuate ai sensi del D.P.C.M. 12/10/2021; nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante per la Privacy.

Senza green pass/certificazione medica

Non sarà permesso l'accesso agli ambienti di lavoro

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Luogo e Data, _____

Il datore di lavoro